

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

"GARGANO CULTURA E SPORT APS - ETS"



In data 18.02.2023 in Manfredonia (FG) alla Via Aronne Del Vecchio,15, presso la sede della costituenda associazione si sono riuniti i sig.ri.

- 1) **DI SABATO dott. Raffaele Pio**, nato a S. Giovanni Rotondo il 23 febbraio 1972, residente a Manfredonia alla Via A. Del Vecchio, 15 – C. F. DSB RFL 72B23 H926J;
- 2) **DI BARI Pasquale**, nato a San Giovanni Rotondo l'11 aprile 1964, residente e domiciliato a Manfredonia alla Via Orto Sdanga, n. 17 – C. F. DBR PQL 64D11 H926Q;
- 3) **CLEMENTE prof.ssa Ilenia, Elena, Maria**, nata a Manfredonia il 18 settembre 1973, residente e domiciliata a Manfredonia alla Via A. Del Vecchio, 15 – C. F. CLM LLN 73P58 E885X;
- 4) **DI SABATO prof.ssa Mariantonietta**, nata a S. Giovanni Rotondo il 12 settembre 1969 residente a Manfredonia alla Via Orto Sdanga, 17 – C. F. DSB MNT 69T52 H926C.
- 5) **DI BARI Arianna**, nata a San Giovanni Rotondo il 17 luglio 1998, residente e domiciliato a Manfredonia alla Via Orto Sdanga, n.17 – C.F. DBR RNN 98L57 H926K;
- 6) **DI SABATO Matteo**, nato a Manfredonia il 5 luglio 1938, residente e domiciliato a Manfredonia alla Via Rivera, n. 85 – C. F. DSBMTT38L05E885Q;
- 7) **URBANO Angela**, nata a San Giovanni Rotondo il 25 luglio 1940, residente e domiciliato a Manfredonia alla Via Rivera, n. 85 – C. F. RBNNGL40L65H926P;

per costituire un'associazione senza scopo di lucro, con qualifica di Associazione di promozione sociale ai sensi del D.Lg. n. 117/2017.

I presenti chiamano a fungere da Presidente **DI SABATO Raffaele Pio** e da segretario **CLEMENTE Ilenia, Elena, Maria** che accettano l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'associazione orientata a svolgere attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di:

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

- 1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 2) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 3) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- 4) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- 5) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'

L'A:

suc

sop

Ed in particolare persegue le finalità di promuovere, soprattutto nell'area del Gargano le

seguenti attività:

- a) diffondere la cultura in genere, sviluppare ed incentivare quelle attività che mirano ad approfondire la conoscenza della storia e delle tradizioni locali e diffonderle nel mondo giovanile e non; incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- b) sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione, alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- c) diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica e delle relazioni sociali;
- d) conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- promuovendo iniziative editoriali finalizzate alla diffusione dell'informazione di tipo, politico, sociale, culturale e sportivo;
- promuovendo attività d'intrattenimento culturale formative;
- organizzando eventi sportivi di grande aggregazione coinvolgendo le fasce deboli: bambini, adolescenti, anziani, persone provenienti da altre nazionalità;
- coinvolgendo le istituzioni, personalità pubbliche e professionisti per informare sui diritti e doveri dei cittadini, aggiornando sulle evoluzioni delle opportunità di avvicinamento allo sport ed alle attività ludiche;

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, secondo criteri e limiti stabiliti nel Decreto Ministeriale citato nel suddetto

articolo.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dello Statuto (che si riporta in allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale), che dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

L'Associazione denominata **"GARGANO CULTURA E SPORT APS – ETS"**

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione *"Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS)* successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **GARGANO CULTURA E SPORT APS – ETS Associazione di promozione sociale (in sigla GARGANO CULTURA E SPORT APS - ETS APS)**.

La nuova denominazione verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

L'Associazione ha sede a Manfredonia (FG), in via Aronne Del Vecchio n.5 ed ha durata a tempo indeterminato.

L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle

attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le attività, il funzionamento degli organi sociali e le altre norme che regolano la vita dell'Associazione sono stabiliti dallo Statuto che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Si passa all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Vengono all'unanimità eletti:

- **Di Sabato Raffaele Pio, Presidente che assume anche la qualifica di Tesoriere;**
- **Clemente Ilenia, Elena Maria, Vicepresidente;**
- **Di Sabato Mariantonietta, Segretaria;**

Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Associazione con firma sociale di fronte a terzi.

Gli eletti dichiarano di accettare la carica.

Il presente atto consta di 5 pagine, viene letto, approvato e sottoscritto.

Manfredonia 18 febbraio 2023

Firma

I soci fondatori

Raffaele di Sabato

Ilenia Clemente

Mariantonietta Di Sabato

Pasquale Di Bari

Matteo Di Sabato

Arianna Di Bari

Angela Urbano



Raffaele di Sabato

Ilenia Clemente

Mariantonietta Di Sabato

Pasquale Di Bari

Matteo Di Sabato

Arianna Di Bari

Urbano Angela

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"GARGANO CULTURA E SPORT APS - ETS"

Art.1 – È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Manfredonia, via Aronne Del Vecchio, 15, quale Ente del terzo settore, un'associazione di promozione sociale denominata "GARGANO CULTURA E SPORT" APS - ETS con l'iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altre città dovrà essere disposta con delibera dell'assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.2 – L'Associazione "GARGANO CULTURA E SPORT" APS-ETS, più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non a scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art.3 – L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- 6) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 7) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- 8) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- 9) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- 10) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Ed in particolare persegue le finalità di promuovere, soprattutto nell'area del Gargano le seguenti attività:

- e) diffondere la cultura in genere, sviluppare ed incentivare quelle attività che mirano ad approfondire la conoscenza della storia e delle tradizioni locali e diffonderle nel mondo giovanile e non; incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- f) sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione, alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- g) diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica e delle relazioni sociali;
- h) conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

Art.4 – L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- promuovendo iniziative editoriali finalizzate alla diffusione dell'informazione di tipo,

politico, sociale, culturale e sportivo;

- promuovendo attività d'intrattenimento culturale formative;
- organizzando eventi sportivi di grande aggregazione coinvolgendo le fasce deboli: bambini, adolescenti, anziani, persone provenienti da altre nazionalità;
- coinvolgendo le istituzioni, personalità pubbliche e professionisti per informare sui diritti e doveri dei cittadini, aggiornando sulle evoluzioni delle opportunità di avvicinamento allo sport ed alle attività ludiche;

Art.5 – Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità strutturali statutarie. **Art.6**

– Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tale attività sarà operata dal consiglio direttivo con apposita delibera.

Soci

Art.7 – Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere emessi come associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art.8 – La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art.9 – Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per scritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni alla facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art.10 – I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art.11 – La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza



immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti e ripetuti e costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art.12 – Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornaliere e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività

di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art.13 – Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendo gli ideali, dando un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art.14 – L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto o al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art.15 – Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove letto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art.16 – L'assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'assemblea è presieduta di norma dal presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art.17 – L'assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnate a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art.18 – L'assemblea ha i seguenti compiti:





- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quanto previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'organo di controllo, determinandone preventivamente il numero dei Componenti;
- nomina e revoca, quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altra eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b), e c) di cui all'art.11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti dall'ordine del giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto della sua competenza.

Art.19 – L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in

calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascuno adrente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese maggioranza dei voti.

Art.20 – Per le modifiche statutarie l'assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.21 – Nelle delibere di approvazione del bilancio in quelle che riguardano loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno avuto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art.22 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto de-



cade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.23 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno cinque giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art.24 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;

- elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce le procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissando le mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta e respinge le domande di adesione ai nuovi soci;
- ratifica e respinge provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art.25 – In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.



Il Presidente

Art.26 – Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art.27 – Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere i conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi di cui il limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art.28 – Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art.29 – Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del

D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui l'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art.30 – Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrano i requisiti previsti all'articolo 31, del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore

legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art.31 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art.32 – Le entrate dell'associazione sono costituiti da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa nella nota integrativa al bilancio.

Art.33 – Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.34 – Il patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

Libri sociali

Art.35 – L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblee, in cui devono essere iscritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo ed eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art.36 – Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzati al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art.37 – Se ricavi, rendite, proventi o entrate e comunque denominate, sono superiori a 100.000 euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co.2, art.14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art.38 – Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvato dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art.39 – Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Manfredonia, lì 18 febbraio 2023



Firme soci fondatori

Raffaele di Sabato

Raffaele di Sabato
Ilenia Clemente

Ilenia Clemente

Mariantonietta Di Sabato

Mariantonietta Di Sabato

Pasquale Di Bari

Pasquale Di Bari

Matteo Di Sabato

Matteo Di Sabato

Arianna Di Bari

Arianna Di Bari

Angela Urbano

Angela Urbano

REGISTRATO A MANFREDONIA IL 23 FEB 2023
AL N. 183 SERIE 3
ESATTE € 200.000

L'ASSISTENTE
Rocco SCARFAME
Firma su delega del Sindaco Provinciale
(Michele GRAMMAROTA)